



Notiziario di Luglio 2021

	IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">• Notizie in sintesi	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Limite 2021 per compensazione orizzontale• Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi• Perdite per cui non è obbligatoria la copertura	Pag. 4 Pag. 5 Pag. 8
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione contabile delle imposte d'esercizio• Note di variazione Iva e procedure concorsuali	Pag. 9 Pag. 10
	NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none">• Novità sul Superbonus 110% nel decreto Semplificazioni• Spese di istruzione non universitarie	Pag. 11 Pag. 13
	AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Trasparenza delle erogazioni pubbliche	Pag. 14
	SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di luglio 2021	Pag. 15

Comunicazioni

- **EMERGENZA CORONA VIRUS:** invitiamo i signori Clienti a recarsi presso il nostro Studio solo in caso di stretta necessità e previo appuntamento, ricordando che possono essere utilizzati mezzi di comunicazione quale la posta elettronica ed i collegamenti da remoto attraverso diverse piattaforme quali Skype, Zoom ecc.
- **RICORDIAMO** di monitorare costantemente la posta elettronica certificata (PEC) strumento che le amministrazioni pubbliche stanno sempre più utilizzando per la notifica degli atti.
- **SPID:** per i clienti che fossero interessati, o ne avessero la necessità, il nostro studio è abilitato per il rilascio dello SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.


IN EVIDENZA
Notizie in sintesi
**PROROGA
VERSAMENTI
SOGETTI ISA**

- È stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30.06.2021 è prorogato al 20.07.2021, senza corresponsione di interessi. Al 20.08.2021 gli adempimenti potranno essere completati con il pagamento di una maggiorazione dello 0.40%. La proroga, di fatto, è speculare a quella concessa già nel 2020.

**IOSS
DAL 1.07.2021
DELL'E-COMMERCE**

- Da giovedì 1.07.2021 entra in vigore il regime speciale loss (Import One Stop Shop) per la dichiarazione e il versamento Iva su beni importati di valore non superiore a € 150; non opera più la franchigia Iva per le importazioni fino a € 22, mentre continua ad applicarsi l'esenzione dei dazi fino a € 150.
- Il regime loss riguarda beni non soggetti ad accisa, di modesto valore e di provenienza extra Ue, che formano oggetto di vendita nella Ue a consumatori finali o soggetti assimilati.

**ISA 2020
E COVID-19**

- La circolare n. 6/E/2021 chiarisce che anche i contribuenti esonerati dagli Isa a causa della pandemia dovranno allegare il modello alla dichiarazione dei redditi e inviarlo ai soli fini statistici.
- Il documento delle Entrate puntualizza, fra l'altro, che costoro potranno, tuttavia, esimersi dall'acquisizione dal cassetto fiscale dei «dati precalcolati» limitandosi alla sola compilazione del modello. In particolare, si ricorda che con due successivi decreti ministeriali, per il periodo d'imposta 2020, gli Isa non trovano applicazione per i contribuenti che:
 - hanno subito una diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente (codice 15 nel quadro redditi);
 - hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2019 (codice 16 nel quadro redditi);
 - esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (codice 17 nel quadro redditi).

**DETRAZIONE
PER INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO**

- Il decreto "Semplificazioni", in vigore dal 1.06.2021, intervenendo sull'art. 119 D.L. 34/2020, ha previsto che gli interventi destinati all'efficientamento energetico, che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, sono da inquadrare come lavori di manutenzione straordinaria, realizzabili con la sola comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), con eliminazione, quindi, dell'obbligo di attestazione dello stato legittimo dell'edificio oggetto degli interventi.

**INTERPELLO
CON EFFETTI
VINCOLANTI**

- Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 4/E/2021), la presentazione di un'istanza di interpello da parte delle imprese comporta l'inserimento nelle "schede di rischio" e la successiva verifica per accertare se è stata seguita la soluzione interpretativa fornita dall'Agenzia stessa. La verifica avverrà entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

**PROROGA
DELLA NOTIFICA
DELLE CARTELLE
ESATTORIALI**

- È in attesa di definizione, da parte del Governo, la proroga della sospensione della notifica delle nuove cartelle esattoriali (attualmente in scadenza il 30.06.2021) che porta con sé anche lo slittamento in avanti anche della scadenza per saldare il conto dei versamenti sospesi dall'inizio del lockdown a marzo 2020.

MODELLI 730/4

- L'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito Internet, ha reso noto che, a seguito delle proroghe del periodo emergenziale, sono a disposizione dei sostituti d'imposta, dal 21.06.2021, i modelli 730/4, ricevuti dai Caf o dai professionisti abilitati, nonché quelli trasmessi direttamente dai contribuenti che si avvalgono della dichiarazione precompilata.

**AGGIORNAMENTO
DEL
MODELLO IVA 2021**

- L'Agenzia delle Entrate ha proceduto ad aggiornare i software di compilazione e controllo della dichiarazione Iva 2021, per il 2020, al fine di allinearsi al nuovo limite massimo di crediti d'imposta e contributi compensabili o rimborsabili, elevato dal Decreto Sostegni-bis a € 2 milioni.

**NUOVO
REDDITOMETRO**

- Con uno schema di decreto varato nei giorni scorsi dal Ministero dell'Economia è stato definito il procedimento logico attraverso cui giungere alla determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile, nonché le possibili difese a favore del contribuente contro tale ricostruzione sintetica del reddito.
- Il reddito complessivo accertabile a carico del contribuente sarà determinato sommando varie componenti formate da spese certe, da spese presunte da incrementi patrimoniali e dalla quota di risparmio accumulata. Se il risultato di questa somma algebrica eccede almeno di 1/5 quello dichiarato per l'annualità oggetto di verifica, l'ufficio potrà procedere all'accertamento sintetico.



[Notizie in sintesi \(segue\)](#)

CREDITO D'IMPOSTA R&S E MANCATA INDICAZIONE QUADRO RU

- Secondo l'Agenzia delle Entrate (interpello n. 396/2021), si può beneficiare comunque del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo anche se lo stesso non è stato indicato nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato e in quelli successivi. Tuttavia, è necessario presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta ancora integrabile (entro 4 anni), versare, per ciascuna annualità, la sanzione prevista dall'art. 8 D. Lgs. 471/1997 tramite ravvedimento e produrre l'apposita documentazione contabile certificata da un revisore o da una società di revisione legale dei conti.

SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE PREVISTA DAL DECRETO CURA ITALIA

- La sospensione delle trattenute di addizionali regionali e comunali non è compresa nella sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte operate per il periodo dal 2.03 al 30.04.2020 dall'art. 61 del Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020); tuttavia, non vi saranno sanzioni in caso di versamento tempestivo del dovuto (Ris. Ag. Entrate n. 40/E/2021).

PACE CONTRIBUTIVA ENTRO IL 31.12.2021

- L'Inps, con il messaggio n. 1921/2021, ha ricordato che i contribuenti potranno beneficiare della pace contributiva, ossia il riscatto dei periodi non coperti da contributi, presentando la domanda entro il 31.12.2021.

PASSAGGIO AL FORFETARIO E COMPORTEMENTO CONCLUDENTE

- L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 378/2021, ha precluso il passaggio al regime forfetario al professionista che ha adottato erroneamente e involontariamente il regime fiscale ordinario con comportamento concludente, in luogo di quello forfetario, che costituiva il regime naturale.

ATTESTAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Con la pubblicazione del decreto Semplificazioni i contribuenti potranno richiedere agli uffici pubblici che attestino che i termini a loro disposizione per rispondere sono scaduti e quel silenzio equivale all'accettazione della domanda. Nel caso in cui l'ufficio pubblico non asseconi la domanda e passino altri 10 giorni, sarà possibile autocertificare la persistente immobilità dell'Amministrazione e far valere tale atto.

CESSIONE RATE RESIDUE DEI CREDITI D'IMPOSTA

- L'Agenzia delle Entrate ha avviato la possibilità di effettuare le cessioni, comprese quelle a catena, delle rate residue dei crediti d'imposta concessi per i bonus edilizi. L'operazione risultava fino a pochi giorni fa bloccata per mancanza dell'aggiornamento del portale dell'Agenzia.
- Attualmente, quindi, i contribuenti/beneficiari possono cedere le rate residue relative alle spese sostenute nel 2020 per interventi che danno accesso alle detrazioni fiscali per le opere edilizie, superbonus compreso. I cessionari/acquirenti a loro volta potranno poi eventualmente rimettere sul mercato i crediti d'imposta acquisiti e formalizzare ulteriori operazioni di cessione liquidando immediatamente il credito.

TERMINE DELLA CIG COVID

- Dal 1.07.2021 non sarà più applicabile la Cig Covid: torna, infatti, la Cig ordinaria anche se agevolata dall'esonerazione del versamento del contributo addizionale.

ORO COME DENARO CONTANTE AI FINI ANTIRICICLAGGIO

- Sono entrate in vigore le nuove regole antiriciclaggio che prevedono l'estensione della definizione di "denaro contante" anche ad alcuni oggetti di valore, come possono essere monete d'oro, pepite e lingotti. Di conseguenza, i viaggiatori che entrano o escono dal territorio dell'Unione Europea dovranno dichiarare anche tali tipologie di beni oltre a banconote, monete e strumenti negoziabili al portatore.



APPROFONDIMENTO

Limite 2021 per compensazione orizzontale

L'art. 22 D.L. 25.05.2021, n. 73 ha elevato, per il solo 2021, a 2 milioni di euro il limite di cui all'art. 34, c. 1, 1° periodo della L. 23.12.2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Si tratta delle compensazioni orizzontali dei crediti fiscali 2021 mediante modello F24 ovvero di richiesta di rimborso in modalità semplificata. Sul punto si ricorda che il D.L. 34/2020 aveva già innalzato, nel 2020, il limite annuo ordinario per le compensazioni dei crediti da € 700.000 a € 1.000.000. L'incremento della misura ha lo scopo di aumentare la liquidità delle imprese, favorendo, in tal modo, lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi mediante l'istituto della compensazione nel modello F24.

TIPOLOGIA DI COMPENSAZIONI

Compensazione verticale

- Una prima forma di compensazione nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è stata prevista con riferimento a **debiti e crediti riguardanti la medesima imposta** e con precisi limiti temporali: si tratta della cd. compensazione verticale (detta anche "interna"), disciplinata dall'art. 11 Tuir per le imposte dirette e dall'art. 30 D.P.R. 633/1972 per l'Iva.
- Con la compensazione verticale si riporta un credito a un periodo successivo, al fine di ridurre un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo.

Compensazione orizzontale

I contribuenti possono eseguire i versamenti delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali, utilizzando in compensazione "orizzontale" nel modello di versamento F24 i crediti dello stesso periodo, maturati nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche, fino a un ammontare annuo non superiore € 700.000 (limite previsto dall'art. 34, c. 1 L. 23.12.2000, n. 388).

- Per il solo 2021 il limite di € 700.000 è stato innalzato a € 2.000.000 ad opera del D.L. 73/2021.
- Fino al 2020 il limite di € 700.000 era stato innalzato a € 1.000.000 ad opera del D.L. 34/2020.

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE AI FINI IMPOSTE DIRETTE E IVA

- L'aumento del limite di cui al D.L. 73/2021 incide unicamente sull'ammontare della soglia massima annua di compensazione.
 - È necessario, come per il passato, rispettare i vincoli e le formalità previste dalla vigente normativa al fine di potersi validamente avvalere dell'istituto della compensazione. Quindi, anche per il 2021, si deve continuare a presentare preventivamente la dichiarazione in caso di crediti relativi ad imposte sui redditi, Iva e Irap, di ammontare annuo superiore a € 5.000, essendo necessaria la **preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono gli stessi crediti** e l'apposizione del **visto di conformità** ovvero la sottoscrizione dei soggetti cui è demandato il controllo contabile.
 - Sia il visto di conformità sia l'attestazione sono una dichiarazione di un professionista che attesta la corrispondenza del credito alle scritture contabili.
 - La differenza tra i due documenti sta nel soggetto che le rilascia: il visto di conformità è rilasciato da un professionista (commercialista, consulente del lavoro, revisore contabile, ecc.), mentre l'attestazione è rilasciata soltanto dai soggetti a cui è demandato il controllo contabile (ad esempio, revisori).
-
- La compensazione orizzontale può essere effettuata:
 - dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva, per importi inferiori o uguali a € 5.000; ovvero
 - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui lo stesso emerge, munita di visto di conformità ovvero sottoscrizione, per importi superiori a € 5.000.



Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

La L. 178/2020 riconosce un credito d'imposta nelle nuove misure stabilite, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In sostanza, la legge di Bilancio 2021, nell'ambito del piano "Transizione 4.0", ha potenziato, temporaneamente, le agevolazioni, lasciando inalterati i relativi meccanismi di riconoscimento. Tuttavia, la nuova disciplina **si sovrappone** a quella contenuta nell'art. 1, cc. 184-197 L. 160/2020 per quanto riguarda gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021 alle condizioni previste), per i quali i contribuenti possono scegliere tra le due agevolazioni, effettuando le adeguate annotazioni nella fattura del fornitore.

Tavola n. 1
Confronto fra "credito d'imposta acquisto beni strumentali" e superammortamento per beni "ordinari" (non indicati negli allegati A e B, L. 232/2016)

		Superammortamento	Precedente credito d'imposta L. 160/2019	Nuovo credito d'imposta L. 178/2020	
Soggetti		Imprese e Professionisti			
Oggetto		Beni materiali strumentali nuovi "ordinari"			
				Beni immateriali "ordinari"	
Periodo acquisizione beni		1.01.2020-31.12.2020 (se entro 31.12.2019 ordine accettato dal venditore e pagamento acconti di almeno il 20%)	1.01.2020-31.12.2020 (o 30.06.2021)	16.11.2020- 31.12.2021 (30.06.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2022 - 31.12.2022 (30.06.2023 se al 31.12.2023 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione		Maggiorazione del costo del 30%	6%	<ul style="list-style-type: none"> • 10% • 15% per strumenti, dispositivi tecnologici destinati a realizzare forme di lavoro agile 	6%
Limiti per i beni	Materiali	-	-	€ 2.000.000	
	Immateriali	-	-	€ 1.000.000	
Modalità di utilizzo		Deduzione extracontabile	Esclusivamente in compensazione nel modello F24		
Codici tributo		-	6932	6935	
Inizio utilizzo		Mod. Redditi del periodo dell'entrata in funzione	Dal 1.01 dell'anno successivo all'entrata in funzione dei beni	Dal 1.01 dell'anno di entrata in funzione dei beni	
Rateazione		In ragione della durata dell'ammortamento fiscale	5 rate	3 rate (unica una rata per il 2021)	
Comunicazione al MISE		NO			
Annotazione in fattura		NO	SI, con il riferimento normativo		
Recapture		NO	Per esportazione o cessione nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)		
Cumulabilità		SI			

Esempio n. 1
Calcolo del credito d'imposta per investimento in bene materiale "ordinario" (non Industria 4.0): confronto tra vecchio credito d'imposta (6%), nuovo credito d'imposta (10%) e precedente super ammortamento maggiorato (30%)

Anno	Dati contabili		Ex superammortamento			Precedente credito d'imposta 6%	Nuovo credito d'imposta 10%
	Amm.to	Fondo	Ammortamento fiscale				
			Classico	Maggiorato	Differenza	Utilizzo	Utilizzo
1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ 1.200,00 ⁽²⁾	€ 10.000 ⁽¹⁾
2	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00 ⁽²⁾	€
3	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00 ⁽²⁾	€
4	€ 20.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00 ⁽²⁾	€
5	€ 20.000,00	€ 90.000,00	€ 20.000,00	€ 26.000,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00 ⁽²⁾	€
6	€ 10.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	---	€
7	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€	€
8	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€	€
9	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€	€
10	€ ---	€ 100.000,00	€ ---	€ ---	€ ---	€	€
Totali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 130.000,00	€ 30.000,00	€ 6.000,00	€ 10.000,00

Note ⁽¹⁾ Codice tributo "6935". Nel 2021, unica quota.
⁽²⁾ Codice tributo "6932".



Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (segue)

Tavola n. 2

**Confronto fra credito d'imposta "Industria 4.0" e iperammortamento per beni materiali e immateriali 4.0
(di cui agli allegati A e B L. 232/2016)**

		Costo di acquisto	Iperammortamento	Precedente credito d'imposta "Industria 4.0"	Nuovo credito d'imposta "Industria 4.0"	
Soggetti		-	Imprese			
Oggetto		-	Beni materiali 4.0			
		-	Beni immateriali 4.0			
Periodo di acquisizione		-	1.01.2020-31.12.2020 (se entro 31.12.2019 ordine accettato dal venditore e pagamento acconti di almeno il 20%)	1.01.2020-31.12.2020 (o 30.06.2021 se al 31.12.2020 è pagato almeno il 20% di acconto)	16.11.2020-31.12.2021 (o 30.06.2022 se al 31.12.2021 è pagato almeno il 20% di acconto)	1.01.2022-31.12.2022 (o 30.06.2023 se al 31.12.2022 è pagato almeno il 20% di acconto)
Agevolazione	Beni materiali	Fino a € 2.500.000	170%	40%	50%	40%
		Oltre € 2.500.000 e fino a € 10.000.000	100%	20%	30%	20%
		Oltre € 10.000.000 e fino a € 20.000.000	50%	-	10%	10%
		Oltre € 20.000.000	-	-	-	-
	Beni immateriali	Fino a € 700.000	40% ai soggetti che già fruiscono dell'iperammortamento	15%	20%	
		Oltre € 700.000 e fino a € 1.000.000		-	20%	
Oltre € 1.000.000		-		-		
Modalità di utilizzo		-	Deduzione extracontabile	Esclusivamente in compensazione nel mod. F24		
Codici tributo		-	-	• 6933 beni materiali • 6934 beni immateriali	• 6936 beni materiali • 6937 beni immateriali	
Inizio utilizzo		-	Mod. Redditi del periodo della interconnessione	Dal 1.01 dell'anno successivo all'interconnessione	Dal 1.01 dell'anno dell'interconnessione	
Mancata interconnessione		-	Agevolazione come per il superammortamento, con recupero della differenza dal periodo dell'interconnessione	Agevolazione come per il credito d'imposta per beni generici, con recupero della differenza dal periodo dell'interconnessione		
Rateazione		-	In ragione della durata dell'ammortamento fiscale	• 5 rate • 3 rate per beni immateriali	3 rate	
Perizia		-	Beni con costo unitario superiore a € 500.000	Beni con costo unitario superiore a € 300.000		
		-	Giurata	Tecnica semplice	Tecnica asseverata	
Comunicazione al MISE		-	NO	Sì		
Annotazione in fattura		-	NO	Sì, con il riferimento normativo		
Recapture		-	Per esportazione o cessione a terzi nei 2 anni successivi (salvo sostituzione)			
Cumulabilità		-	Sì			



Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (segue)

Esempio n. 2

Calcolo del credito d'imposta per bene materiale 4.0 (di cui all'allegato A L. 232/2016): confronto tra vecchio credito d'imposta, nuovo credito d'imposta e precedente iperammortamento

Anno	Dati contabili		Ex iper ammortamento			Precedente credito d'imposta	Nuovo credito d'imposta
			Ammortamento fiscale			Utilizzo	Utilizzo
	Amm.to	Fondo	Classico	Maggiorato	Differenza		
1	€ 10.000,00 (10%)	€ 10.000,00	€ 10.000,00 (10%)	€ 27.000,00	€ 17.000,00	€ 8.000,00 ⁽²⁾	€ 16.666,66 ⁽¹⁾
2	€ 20.000,00 (20%)	€ 30.000,00	€ 20.000,00 (20%)	€ 54.000,00	€ 34.000,00	€ 8.000,00 ⁽²⁾	€ 16.666,66 ⁽¹⁾
3	€ 20.000,00 (20%)	€ 50.000,00	€ 20.000,00 (20%)	€ 54.000,00	€ 34.000,00	€ 8.000,00 ⁽²⁾	€ 16.666,66 ⁽¹⁾
4	€ 20.000,00 (20%)	€ 70.000,00	€ 20.000,00 (20%)	€ 54.000,00	€ 34.000,00	€ 8.000,00 ⁽²⁾	€ ---
5	€ 20.000,00 (20%)	€ 90.000,00	€ 20.000,00 (20%)	€ 54.000,00	€ 34.000,00	€ 8.000,00 ⁽²⁾	€ ---
6	€ 10.000,00 (10%)	€ 100.000,00	€ 10.000,00 (10%)	€ 27.000,00	€ 17.000,00	€ ---	€ ---
7	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
8	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
9	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
10	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---
Totali	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 270.000,00	€ 170.000,00	€ 40.000,00	€ 50.000,00

Risparmio Ires	Aliquota 24,00%	€ 40.800,00	Diff.	€ - 800,00	€ + 9.200,00
----------------	--------------------	-------------	-------	------------	--------------

↓
↑

Note ⁽¹⁾ Codice tributo "6936".
⁽²⁾ Codice tributo "6933".

Esempio n. 3

Calcolo del credito d'imposta per bene immateriale 4.0 (di cui all'allegato B L. 232/2016): confronto tra vecchio credito d'imposta (15%), nuovo credito d'imposta (20%) e precedente ammortamento maggiorato (40%)

Anno	Amm.to imputato al conto economico (A x C)	Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 103, c. 1 e 109, c. 4 Tuir (A x C)	Ex iper ammortamento	Precedente credito d'imposta	Nuovo credito d'imposta
			Variazione in diminuzione relativa alla maggiorazione per beni immateriali (B x C)	Utilizzo	Utilizzo
1	5.000	5.000	2.000	€ 500 ⁽²⁾	€ 666,66 ⁽¹⁾
2	5.000	5.000	2.000	€ 500 ⁽²⁾	€ 666,66 ⁽¹⁾
3	-	-	-	€ 500 ⁽²⁾	€ 666,66 ⁽¹⁾
Totale	10.000	10.000	4.000	€ 1.500	€ 2.000,00

Risparmio Ires 24%	€ 960	Differenza	€ 540	€ + 1.040,00
--------------------	-------	------------	-------	--------------

↓
↑

Note ⁽¹⁾ Codice tributo "6937".
⁽²⁾ Codice tributo "6934".



Perdite per cui non è obbligatoria la copertura

L'art. 1, c. 266 L. 178/2020 ha innovato la normativa in tema di rinvio dei provvedimenti da adottare in dipendenza delle perdite maturate dalle società, contenuta nell'art. 6 D.L. 23/2020. Per fruire della deroga agli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter C.C., in presenza di perdita del capitale sociale per il 2020, non è richiesta una necessaria correlazione di causa-effetto tra la pandemia da Covid-19 e le perdite verificatesi. Tale elemento, infatti, pur presente nella relazione di accompagnamento al D.L. 23/2020, non risulta suffragato da alcun dato testuale, né nella prima né nella seconda versione della norma. Vi è, indubbiamente, un nesso eziologico, di carattere generale, tra l'emanazione della disciplina in parola e la pandemia, ma ciò non implica che esso debba necessariamente essere colto con riguardo alla produzione delle perdite. Con riguardo alla delimitazione del novero delle perdite comprese nella formula prescelta dal legislatore, essa potrebbe prestarsi sia a individuare esclusivamente le perdite prodotte durante l'esercizio in corso al 31.12.2020 (tesi c.d. "restrittiva"), sia le perdite comunque risultanti dal bilancio dello stesso periodo (tesi c.d. "estensiva"), comprendente, dunque, anche le perdite portate a nuovo da esercizi precedenti.

SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI

- Per le **perdite emerse** nell'esercizio **in corso alla data del 31.12.2020** non si applicano:
 - l'art. 2446, cc. 2 e 3 C.C., che regola la procedura da seguire se il capitale risulta **diminuito di oltre 1/3** in conseguenza di perdite per le S.p.a.;
 - l'art. 2447 C.C. in merito agli adempimenti richiesti in caso di riduzione del capitale al **disotto del limite legale** per le S.p.a.;
 - gli artt. 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter C.C. che disciplinano i medesimi adempimenti da adottare per le S.r.l.

AUMENTO CAPITALE RIDOTTO DI OLTRE 1/3

- Il termine entro il quale la perdita oltre 1/3 del capitale, che non lo riduce al di sotto del limite legale, deve risultare diminuita a meno di 1/3 stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4 C.C. è posticipato al 5° esercizio successivo. Pertanto, l'obbligo di ricapitalizzazione resta sospeso **fino all'assemblea di bilancio dell'esercizio 2025, da svolgersi nel 2026**.
- L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

AUMENTO CAPITALE RIDOTTO DI OLTRE 1/3 E AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE

- Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, **in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo** a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del **5° esercizio successivo (2025)**.
- L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (da tenersi nel 2026) deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter C.C.

CAUSA DI SCIoglimento

Fino alla data di tale assemblea (relativa alla chiusura del 5° esercizio successivo) non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C.

- Non è chiaro se per perdite «emerse» si intenda fare riferimento al momento di "maturazione" o al momento dell'"accertamento".
- La dottrina sembra propendere per interpretare la norma facendo riferimento alle perdite **maturate nel 2020**, a prescindere dal fatto che il loro accertamento sia avvenuto nel 2020 o avvenga nel 2021.

La disciplina risultante dopo le modifiche apportate dalla L. 178/2020, consente per le perdite emerse nel 2020, di applicare la sospensione per il quinquennio 2021-2025, al fine di spostare l'obbligo del loro ripianamento; lo stesso principio sembrerebbe applicabile alle perdite del 2019 (accertate e mandate a nuovo nel 2020).

PERDITE INTERESSATE DALLA NORMA

- Tuttavia, il Mise (**Circ. n. 26890/2021**) ha fornito un'interpretazione della nuova formulazione della disposizione, affermando che "il riferimento alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020", anziché alle "fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [31.12.2020]" sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31.12.2020).
- **Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative a esercizi antecedenti**, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4 C.C.)."

- La conclusione che appare più plausibile per il Notariato è quella secondo la quale le perdite oggetto di "sterilizzazione", di cui dare una specifica indicazione nella nota integrativa, sono quelle che incidono sul capitale sociale.
- Sono rinviabili solo le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2020; se tali perdite, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, portano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, risultano "sospensibili" gli obblighi di ricapitalizzazione derivanti dalle perdite cumulate, ed è possibile sospendere tutte le perdite del bilancio 2020 (non solo quella parte di perdite non coperte da riserve).



Note di variazione Iva e procedure concorsuali

L'art. 18 D.L. 25.05.2021, n. 73, modificando l'art. 26 D.P.R. 633/1972, ha stabilito che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, risulta possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall'apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Di fatto, la disposizione normativa in esame ripristina la disciplina di recupero dell'Iva relativa a crediti inesigibili, oggetto di procedure concorsuali, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 e mai entrata in vigore a causa delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017. **Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente al 26.05.2021 (entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis).**

NOTE DI VARIAZIONE IVA: NOVITÀ PER LE PROCEDURE CONCORSUALI

Le novità introdotte dal legislatore disciplinano separatamente le ipotesi di mancato pagamento per procedure esecutive individuali infruttuose e per procedure concorsuali: in quest'ultimo caso, anticipando la possibilità di recuperare finanziariamente l'Iva addebitata e non incassata, senza dover attendere la conclusione delle procedure.

In tal modo il regime delle note credito ai fini Iva è allineato a quanto disciplinato dal D.P.R. 917/1986 (art. 100, c. 5) in materia di deducibilità delle perdite sui crediti.

PROCEDURE CONCORSUALI

L'art. 26, c. 3-bis D.P.R. 633/1972 (inserito dal Decreto Sostegni-bis) dispone l'anticipazione del momento in cui è consentita l'emissione di note di accredito Iva già **all'apertura di una procedura concorsuale**, ovvero al decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare) ovvero alla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio [attestato ai sensi dell'art. 67, c. 3, lett. d) legge fallimentare].

Non si deve dunque attendere l'infruttuosità della procedura concorsuale.

Le disposizioni che anticipano la detrazione conseguente a variazione in diminuzione alla data della procedura concorsuale o degli accordi di ristrutturazione o dei piani di risanamento e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 26.05.2021.

- Sulla base di quanto precede ne consegue (fermo restando che la procedura concorsuale sia successiva al 26.05.2021) che le note di variazione in diminuzione potranno essere emesse dai cedenti/prestatori, anche in presenza di mancati pagamenti in tutto o in parte, nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali o preconcorsuali:
 - a decorrere dalla data di assoggettamento a fallimento ovvero liquidazione coatta amministrativa;
 - a partire dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
 - dalla data del decreto di omologa per gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
 - dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese per i piani attestati.

PROCEDURE ESECUIVE INDIVIDUALI

Il riferimento all'infruttuosità delle procedure è stato, invece, mantenuto per l'ipotesi di mancato pagamento per procedure esecutive individuali.



NON SOLO IMPRESA

Novità sul Superbonus 110% nel decreto Semplificazioni

Il D.L. 77/2021 ha apportato alla normativa sul 110% novità in tema di rimozione delle barriere architettoniche, di ragguaglio dei tetti di spesa per le unità delle categorie catastali B1, B2 e D4 degli enti non profit e, soprattutto, di **eliminazione dell'obbligo di dichiarare la conformità edilizia**, che si aggiungono ad altra recente chiarificazione sull'Iva indetraibile recata dalla L. 69/2021, di conversione del D.L. 41/2021.

OGGETTO

Rimozione barriere architettoniche anche se trainate da interventi di prevenzione sismica che fruiscono del "Superbonus".

NORMA DI LEGGE PREESISTENTE ORA INTEGRATA

Interventi di prevenzione sismica al 110% per i soggetti di cui al c. 9 (**persone fisiche in veste "privata", condomini**, fabbricati da 2 a 4 unità immobiliari tutte di un unico proprietario o in comproprietà fra persone fisiche, IACP e simili, cooperative a proprietà indivisa, ONLUS/OdV/APS, associazioni sportive dilettantistiche) e per le tipologie di fabbricati previste dall'art. 119 D.L. 34/2020.

Per gli interventi di cui all'art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 4.06.2013, n. 63, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al **110%** per le spese sostenute **dal 1.07.2020 al 30.06.2022** (o entro il più ampio termine stabilito, a determinate condizioni, per taluni soggetti e categorie di immobili, fino alla data massima del 31.12.2023 stabilita per gli IACP).

NOVITÀ

Tale aliquota del 110% si applica anche agli interventi previsti dall'art. 16-bis, c. 1, lett. e) Tuir, **anche** ove effettuati in favore di **persone di età superiore a 65 anni** ed a condizione che siano eseguiti **congiuntamente** ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo del c. 4 e che non siano già richiesti ai sensi del c. 2 dell'art. 119: il c. 2, infatti, dal 1.01.2021 già prevede identico beneficio - ossia, detrazione "Superbonus" del 110% - se gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche sono "trainati" da interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus.

- Gli interventi di cui alla lett. e) dell'art. 16-bis del "Tuir" sono quelli:
 - "finalizzati alla **eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto **ascensori e montacarichi**, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire **la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap** in situazione di gravità;
 - "effettuati in favore di **persone di età superiore a 65 anni**".

CONDIZIONE DI ESECUZIONE "CONGIUNTA" DEGLI INTERVENTI "TRAINANTI" E "TRAINATI"

- Gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, per poter essere "trainati" al 110% dagli interventi di prevenzione sismica ("trainanti"), devono essere realizzati **congiuntamente** a essi.
- Tale condizione ("congiunzione") si verifica se:
 - le date delle spese sostenute per gli interventi "trainati" sono **ricomprese** nell'intervallo di tempo individuato dalla **data di inizio** e dalla **data di ultimazione** dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti" ciò implica che le spese sostenute per gli interventi "trainanti" siano **sostenute nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione**.
 - Le spese per gli interventi "trainati" devono essere necessariamente sostenute:
 - nel periodo di vigenza dell'agevolazione, **nonché**
 - **nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti"**.

SPESA AMMESSA AL SUPERBONUS

- **L'Iva non detraibile, anche parzialmente**, ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi del Superbonus, **si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente**.
- L'indetraibilità, anche parziale, dell'Iva che consente di aumentare la spesa ammissibile al "Superbonus" (110%) è quella derivante:
 - dalle norme di carattere generale sulla detrazione Iva;
 - dal "pro rata" di detrazione;
 - dalle norme sulla esclusione o riduzione della detrazione per specifici beni e servizi.



[Novità sul Superbonus 110% nel decreto Semplificazioni \(segue\)](#)

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)

- Gli interventi di cui all'art. 119, con **esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici**, costituiscono **manutenzione straordinaria** e sono realizzabili mediante **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**.
- Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1.09.1967.
- **La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo** di cui all'art. 9-bis, c. 1-bis D.P.R. 6.06.2001, n. 380. Per tali interventi la **decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi**:
 - a) mancata presentazione della CILA;
 - b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
 - c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al 2° periodo;
 - d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del c. 14, art. 119 D.L. 34/2021.

- **Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.**
- **Inoltre, restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.**

SANZIONI

- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 2.000 a € 15.000** per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
- I soggetti di cui sopra stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a € 500.000, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
- La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della disposizione è individuato nel Ministero dello Sviluppo Economico.

STATO LEGITTIMO DELL'IMMOBILE

- Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
- Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
- Le disposizioni si applicano, altresì, nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

INTERVENTI ABUSIVI

- Fatte salve le sanzioni, **gli interventi abusivi** realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, **non beneficiano delle agevolazioni fiscali** previste dalle norme vigenti, **né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici**.
- Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che **eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte**, ovvero il **mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti** indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
- È fatto **obbligo al Comune di segnalare all'amministrazione finanziaria**, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza dell'agevolazione.
- **Il diritto dell'Amministrazione Finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria** per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo **si prescrive con il decorso di 3 anni** dalla data di ricezione della segnalazione del Comune.

- **In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.**



Spese di istruzione non universitarie

Nella presente scheda è trattata la detrazione fiscale inerente le spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12, mod. 730 - Rigo RP8/RP10 Modello Redditi PF), cioè sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (art. 1 L. 10.03.2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a € 800,00 per ciascun alunno o studente.

<p>ASPETTI GENERALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'art. 1, c. 151 L. 107/2015 (c.d. legge della "buona scuola") ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali. 	<p>Sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria.</p>
<p>TIPOLOGIA DI SPESE AMMESSE</p>	<ul style="list-style-type: none"> La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di: <ul style="list-style-type: none"> scuole dell'infanzia (scuole materne); scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie); scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore); sia statali sia paritarie private e degli enti locali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. 	<ul style="list-style-type: none"> Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
<p>CASI PARTICOLARI DI SPESE AMMESSE</p>	<p>Spese per la mensa scolastica.</p> <p>Spese per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola.</p> <p>Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera deve essere richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (esempio: all'agenzia di viaggio). Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1.01.2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che, a partire dal 1.01.2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato, anche per lo stesso figlio l'abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l'istituto scolastico rilasci un'attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente. <p>La detrazione non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.</p>	


AGEVOLAZIONI

Trasparenza delle erogazioni pubbliche

L'art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30.06. L'irrogazione delle sanzioni decorre dal 1.01.2020, con una limitazione dei casi di restituzione delle somme ricevute solo in assenza di pubblicazione dei dati e decorsi 90 giorni dalla contestazione senza ottemperanza all'obbligo.

Nel modello Redditi 2021 (quadro RS) e Irap 2021 (quadro IS) è richiesta l'indicazione dei dati relativi alle erogazioni per le quali sorge l'obbligo di trasparenza i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione. In sede di conversione in legge del D.L. 52/2021 è stato aggiunto il differimento al 1.01.2022 del termine per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni per l'anno 2021.

AMBITO APPLICATIVO	Ambito soggettivo	Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all' art. 2195 C.C. (imprenditori iscritti al Registro delle Imprese).
	Obbligo	<p>Publicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 D. Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D. Lgs. 33/2013 (che includono, tra l'altro, le società a controllo pubblico non quotate).</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.</p>
CONTRIBUTI	Tipologia	<p>La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.</p> <p>Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).</p>
	Esclusioni	<p>Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).</p> <p>Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.</p>
	Criterio di cassa	<p>La disposizione, utilizzando l'espressione "effettivamente erogate", indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.

È stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Il termine di versamento in scadenza il 30.06.2021 sarà prorogato al 20.07.2021, senza corresponsione di interessi. al 20.08.2021 gli adempimenti potranno essere completati con il pagamento di una maggiorazione dello 0.40%. la proroga, di fatto, è speculare a quella concessa già nel 2020.

Scad. 2021	Titolo Contributo	Descrizione
Giovedì 1 luglio	Modello 730/2021	Conguagli - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
	Iva	Registri Iva - A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1.07.2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei registri Iva e della liquidazione periodica dell'Iva (art. 1, c. 10 D.L. 41/2021).
	Canone RAI	Vendite a distanza - A decorrere dal 1.07.2021 entrano in vigore i regimi OSS e IOSS.
	Attività di riscossione	Esonero - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2021 al 31.01.2022 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2022. Pignoramenti - Cessati il 30.06.2021 gli effetti della sospensione, dal 1.07.2021 riprendono a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.
Sabato 10 luglio	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2021.
Giovedì 15 luglio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
	Iva	Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Iva	Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Venerdì 16 luglio	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate mediante Sdi l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture per le quali l'imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l'informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario.
	Imposte dirette	Redditi 2021 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2021 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi. Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2021. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2020 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.



Principali adempimenti mese di luglio 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 16 luglio (segue)	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 7ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2021 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2021.
	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2021.
Martedì 20 luglio	Iva	Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
Venerdì 23 luglio	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.
Domenica¹ 25 luglio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Giovedì 29 luglio	Iva	Modello Iva 2021 - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
	Bilancio	Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2021.
Venerdì 30 luglio	Imposte dirette	Redditi 2021 (salvo proroghe) - Termine per effettuare il versamento del saldo 2020 e/o del 1° acconto 2021 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2021) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2020 o entro il mese di febbraio 2021, con la maggiorazione. Irap 2021 - Termine di versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione. Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2020 e di 1° acconto 2021, con la maggiorazione. Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione. Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2020 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
	Cedolare secca	Dichiarazione precompilata - Termine per il versamento, con la maggiorazione, di saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi. Redditi 2021 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
	Isa	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione. Versamento - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
	Immobili all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (Ivie), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2020 e 1° acconto 2021, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
	Attività finanziarie all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe), a titolo di saldo 2020 e 1° acconto 2021, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione.



Principali adempimenti mese di luglio 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 30 luglio (segue)	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni con la maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Rivalutazione beni d'impresa	Versamento - Termine di versamento della 1ª o unica rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020, con la maggiorazione.
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	Iva	Versamento - Versamento Iva anno 2020 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2021, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2021, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Sabato 31 luglio	Inps	Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2020 e acconto 2021 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2020 e del 1° acconto per il 2021, con la maggiorazione.
	Imposte dirette	Redditi 2021 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2020 e del 1° acconto 2021 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Vendite tramite piattaforme digitali - Termine di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza del 2° trimestre 2021 (art. 13 D.L. 34/2019).
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
		Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 2° trimestre 2021.
	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento, in unica soluzione o della 3ª rata, di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Spese sanitarie	Trasmissione dei dati - Entro il 31.07.2021 gli operatori sanitari sono tenuti all'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sostenute nel 1° semestre 2021 (D.M. Svil. Economico 29.01.2021).
	Definizioni agevolate	Rottamazione ter e saldo e stralcio - Per i contribuenti in regola con i versamenti delle rate 2019, il termine ultimo per pagare tutte le rate in scadenza 2020 è differito al 31.07.2021 (D.L. 41/2021).
Attività di riscossione	Cartelle di pagamento - Termine di versamento degli importi per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, riferiti al periodo dal 8.03.2020 al 30.06.2021 (D.L. 73/2021). Il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2.08.2021 (il 31.07 è sabato).	
Ragionieri commercialisti	Previdenza - Termine di invio del modello A/19 del 2021 (redditi e volume d'affari prodotto nel 2020).	
Agcm (Antitrust)	Contributo - Termine di versamento del contributo 2021 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000.	
Nota¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 	